



## INDICE

<b>TITOLO I- NORMATIVA GENERALE.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA').....	3
ART. 2 (DEFINIZIONI).....	3
ART. 3 (FORME DI VENDITA).....	5
ART. 4 (OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE).....	5
ART. 5 (RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE).....	6
ART. 6 (SUBINGRESSO).....	7
ART.7 (AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B").....	9
ART. 8 (ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI).....	10
ART. 9 (COMMERCIO ITINERANTE).....	12
ART. 10 (I MERCATI E LE FIERE).....	13
ART. 11 (MERCATI RIONALI).....	14
ART. 12 (PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI).....	16
ART. 13 (CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E CANONE PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO).....	17
ART. 14 (PRODUTTORI AGRICOLI).....	17
ART. 15 (REVOCA E SOSPENSIONE DELL' AUTORIZZAZIONE).....	18
ART.16 (AREE PRIVATE POSTE IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE).....	19
ART. 17 (GESTIONE DEI SERVIZI).....	20
<b>TITOLO II- REGOLAMENTO DEI MERCATI.....</b>	<b>21</b>
ART. 18 (LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE, ARTICOLAZIONE DEI MERCATI).....	21
ART. 19 (ORARI DEI MERCATI).....	21
ART. 20 (ALLESTIMENTO DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA).....	22
ART. 21 (CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI).....	23
ART. 22 (MODALITA' DI VENDITA).....	23
ART. 23 (VALIDITA' DELLE PRESENZE DEI TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO/DELEGA).....	24
ART. 24 (TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO).....	24
ART. 25 (REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE).....	25
ART. 26 (MODALITA DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI).....	25
ART. 27 (ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI A SEGUITO DI TRASFERIMENTI).....	26
ART. 28 (RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI DI MERCATI).....	26
ART. 29 (RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A').....	27
ART. 30 (DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO/E DA TITOLO AUTORIZZATORIO).....	28



# Città di Rionero in Vulture



(Provincia di Potenza)

ART. 31 (SCAMBIO CONSENSUALE DI POSTEGGIO).....	29
ART.32 (CONCESSIONE DEL POSTEGGIO/ UTILIZZO DEL POSTEGGIO).....	30
ART.33 (REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE).....	30
ART. 34 (SUBINGRESSO).....	31
ART.35 (PRODUTTORI AGRICOLI).....	31
<b>TITOLO III- REGOLAMENTO DELLE FIERE.....</b>	<b>33</b>
ART.36 (LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE, ARTICOLAZIONE DELLE FIERE).....	33
ART. 37 (ORARI DELLE FIERE).....	33
ART.38 (ALLESTIMENTO DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA).....	33
ART. 39 (CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI).....	34
ART.40 (MODALITÀ' DI VENDITA).....	35
ART. 41 (REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE).....	35
ART.42 (MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI).....	36
ART. 43 (PARTECIP AZIONE ALLE FIERE).....	36
ART. 44 (ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI).....	38
<b>TITOLO IV- RINVII NORMATIVI.....</b>	<b>39</b>
ART. 45 (SANZIONI).....	39
ART. 46 (NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA).....	39

**Allegati:**

- Allegato1: Planimetrie mercati rionali;**
- allegato 2: planimetria mercato giornaliero;**
- allegato 3 : planimetria mercato mensile;**
- allegato 4: planimetria fiera**



## ***TITOLO I- NORMATIVA GENERALE***

### **ART. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA')**

1. Il Comune di Rionero in Vulture regolamenta, ai sensi dell'articolo 41 della Legge Regionale 20 luglio 1999, n.19, le modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio comunale.

2. Tale disciplina persegue le seguenti finalità:

- a) riqualificazione dei mercati esistenti a mezzo dell'integrazione funzionale, in particolare nei mercati giornalieri, di offerta merceologica del settore alimentare e non alimentare al fine di incrementare l'attrattività dei mercati stessi;
- b) valorizzazione dei mercati e delle fiere, soprattutto quelli di più antica istituzione, accentuandone la caratterizzazione merceologica tradizionale;
- c) incrementare la produttività del sistema favorendo la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche mirando al miglioramento continuo dello standard qualitativo dei servizi da rendere al consumatore;
- d) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte e scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale ed alla propensione al consumo tenuto debito conto della popolazione residente e di quella cosiddetta fluttuante

### **ART. 2 (DEFINIZIONI)**

1. Ai fini delle norme che seguono, si intendono:

- a) per "*Decreto*", il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 di riforma della disciplina del commercio;
- b) per "*Legge Regionale*", la Legge Regionale 20 luglio 1999, n.19;
- c) per "*autorizzazioni di Tipo A*", le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio;



- d) per "*autorizzazioni di Tipo B*", le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante;
- e) per "*aree pubbliche*", le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- f) per "*commercio su aree pubbliche*", l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- g) per "*mercato*", l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- h) per "*presenze in un mercato*", il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività
- i) per "*presenze effettive in un mercato*" il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività del mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- j) per "*fiera*", la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- k) per "*mercato specializzato*" o "*mercato tematico*", la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una tipologia merceologica;
- l) per "*presenze in una fiera*" il numero di volte che l'operatore si è presentato in tale fiera prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- m) per "*presenze effettive in una fiera*" il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività della fiera;
- n) per "*concessione*", l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato di cui alla lettera t);
- o) per "*concessione di posteggio*", il provvedimento comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato, di una fiera o al di fuori di essi;



- p) per *"concessione temporanea di posteggio"* o *"posteggi temporanei"*, di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Legge Regionale, la concessione di durata complessiva non superiore a 59 giorni, rilasciata a chi è già titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- q) per *"operatore con posteggio"*, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni e rinnovabile;
- r) per *"operatore itinerante"*, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- s) per *"posteggio"*, la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- t) per *"posteggi isolati o fuori mercato"*, i posteggi situati in area pubblica o in area privata della quale il Comune abbia la disponibilità destinati all'esercizio dell'attività di commercio e non compresi nei mercati;
- u) per *"produttori agricoli"*, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59 modificata dal Dlgs n. 228/2001
- v) per *"settori merceologici"*, i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'articolo 5 del Decreto di cui al punto a);

#### **ART. 3 (FORME DI VENDITA)**

1. il commercio su aree pubbliche sul territorio comunale può essere svolto:

- a) su posteggi in aree mercatali o fuori mercato dati in concessione per dieci anni;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 9.

2. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'articolo 28 del Decreto ed i produttori agricoli che effettuano la vendita dei propri prodotti muniti dell'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 3) e 4) della legge 9 febbraio 1963, n.59 modificata dall'art. 4 del Dlgs. N 228/2001.

#### **ART. 4 (OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE)**



1. L'operatore commerciale su aree pubbliche o un suo incaricato ha l'obbligo di esibire in originale, su richiesta degli organi di vigilanza, sia l'autorizzazione amministrativa che la concessione del posteggio, sia la ricevuta del versamento TOSAP.

2. L'operatore commerciale:

a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita e quant'altro previsto dalle vigenti leggi in materia, mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;

b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;

c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

3. I titolari dell'autorizzazione rispondono civilmente dell'attività degli incaricati che, comunque, devono essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall'articolo 5, commi 2 e 4, del Decreto.

4. Alla vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui al D. L.vo 15 gennaio 1992, n.50 e succ. mod. ed int., in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali (cosiddette norme della "facoltà di ripensamento" e corrispondente diritto di recesso).

#### **ART. 5 (RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE)**

1. L'autorizzazione è rilasciata:

a) secondo i settori merceologici stabiliti per l'esercizio del commercio al dettaglio a posto fisso. L'autorizzazione per il commercio di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titolo autorizzatorio;

b) a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.



**2.** Il Comune provvede :

- a) all'aggiornamento della autorizzazione in caso di cambio di residenza o sede legale;
- b) alla riduzione dei settori merceologici;
- c) all'aggiunta di un settore merceologico, a condizione, per il settore alimentare, che il titolare sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 del Decreto;
- d) all'annotazione della abilitazione alla somministrazione, a condizione che il titolare sia in possesso del requisito di iscrizione al RE.C. previsto dall'articolo 2 della Legge 25 agosto 1991, n.287 e s.m.i..

**3.** Le comunicazioni di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma 2, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e succ mod. ed int..

**4.** Le istanze di cui alle lettere c) e d) di cui al precedente comma 2, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 20 della Legge 7 agosto 1990, n.241.

#### **ART. 6 (SUBINGRESSO)**

**1.** Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda (o di un suo ramo) per esercizio del commercio su aree pubbliche, sia esso realizzato per atto tra vivi oppure a causa di morte, comporta trasferimento, di diritto, della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, purché sia dimostrato, oltre all'avvenuto trasferimento dell'azienda, che il soggetto subentrante possiede i requisiti richiesti dalla legge per la gestione delle attività in oggetto. Se il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo è realizzato per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se invece si ha per causa di morte è realizzato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, per la devoluzione dell'attività.

**2.** Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dalla azienda cedente.

**3.** Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente una o più di esse; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né



l'attività corrispondente ad uno soltanto dei due settori merceologici, né l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

4. In caso di cessione di un'azienda o di un ramo di azienda che esercita attività anche nell'ambito delle fiere quest'ultima deve risultare espressamente trasferita nell'atto di cessione.

5. La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con il complesso di beni per mezzo del quale viene utilizzata.

6. Il subentrante presenta comunicazione di inizio di attività, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, entro un anno dalla data di acquisto del titolo. Dal momento di presentazione della comunicazione il subentrante può esercitare l'attività.

7. Il Comune, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, può disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissato dall'Amministrazione.

8. Il Comune entro dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, comunica all'interessato l'esito favorevole del procedimento.

9. Il termine di un anno per dare inizio all'attività può essere suscettibile di proroga a favore del subentrante a causa di morte che, alla data di acquisto del titolo non sia in possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari o della iscrizione nel REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, qualora il ritardo non sia a lui imputabile.

10. Al termine del periodo del trasferimento della gestione, il titolo è reintestato al proprietario, che è tenuto, pena la decadenza della autorizzazione, a farne richiesta entro un anno.



11. Fatto salvo il rispetto dei requisiti sanitari ed in deroga a quanto previsto al precedente comma 6, il Comune può concedere agli eredi subentranti un limitato periodo di tempo per la vendita delle scorte presenti nell'esercizio. Tale periodo di tempo deve essere strettamente correlato alla natura e quantità delle scorte.

**ART.7 (AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN  
FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B")**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, 1° comma lettera b del decreto, è rilasciata dal comune di residenza.

Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale.

Per ottenere l'autorizzazione il soggetto deve presentare domanda in bollo al comune, nella quale devono essere precisati:

- generalità complete dell'interessato
- Persona fisica: cognome, nome luogo e data di nascita, residenza.
- Società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante,
- Codice fiscale/partita iva;
- Possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
- Non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Il settore o i settori merceologici richiesti.

Le domande possono essere fatte pervenire alternativamente mediante esclusivo utilizzo:

- Del servizio postale, ed in tal caso con l'utilizzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  - Della consegna diretta all' Ufficio Protocollo Generale di arrivo della corrispondenza del Comune
- Qualora l'istanza venga presentata a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è data dall'avviso di ricevimento, debitamente firmata dal Comune. In caso di consegna diretta a mano, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'Ufficio Protocollo Generale di arrivo della corrispondenza.

La domanda viene assegnata in istruttoria all' Ufficio del Commercio.



2. Il responsabile competente effettua la comunicazione di avvio del procedimento entro dieci giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

3. Qualora la domanda non sia regolare o completa l'Ufficio del Commercio ne fa comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza della stessa. In questa ultima ipotesi, il termine per il formarsi del silenzio assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

4. Nel caso in cui l'ufficio del Commercio non provvede alla comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

5. La richiesta si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni. Il provvedimento di diniego, oltre a recare la firma del responsabile dell'Ufficio del Commercio, deve essere adeguatamente motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata A/R.

#### **ART. 8 (ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI)**

1. In occasione di manifestazioni o eventi configurabili quali riunioni straordinarie di persone, per la vendita di particolari e limitati prodotti in occasioni di festività o ricorrenze religiose, anche su proposta di eventuali comitati promotori, e per campagne tradizionali di prodotti ortofrutticoli stagionali, possono essere rilasciate concessioni di posteggi temporanei esclusivamente a soggetti già titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. In particolare dovranno essere individuati 3 posteggi, nello spazio antistante il cimitero, dove consentire la vendita di fiori e lumini in occasione delle seguenti ricorrenze e nei limiti temporali definiti annualmente con provvedimento del Responsabile:

- Commemorazione dei defunti;
- Festività natalizie fino alla giornata dell'Epifania;



- Festività Pasquali (dalla domenica delle Palme);
- 25 aprile;
- 1 maggio;
- 15 agosto;
- festa patronale.

2. I posteggi temporanei possono essere individuati in tutto il territorio comunale e devono riguardare esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita dei seguenti prodotti:

- a) fiori, cerini e lumini;
- b) frutta secca e dolci;
- c) giocattoli, palloncini, prodotti pirici di libera vendita;
- d) bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi;
- e) bassa bigiotteria;
- f) caldarroste;
- g) uva da vino;
- h) pomodori per conserve;
- i) angurie e meloni;
- j) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività.

3. L'Ufficio provvede all'assegnazione dei posteggi tenendo conto che non si arrechi alcun intralcio alla viabilità ed alla circolazione veicolare e pedonale.

4. L'assegnazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- l'ordine cronologico di consegna delle domande;
- se le domande dovessero pervenire lo stesso giorno verrà considerata la maggiore anzianità di partecipazione alla manifestazione precedente.

Le domande possono essere fatte pervenire alternativamente mediante esclusivo utilizzo:

- Del servizio postale, ed in tal caso con l'utilizzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  - Della consegna diretta all'Ufficio Protocollo Generale di arrivo della corrispondenza del Comune
- Qualora l'istanza venga presentata a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è data dall'avviso di ricevimento, debitamente firmata dal Comune. In caso di consegna diretta a mano,



la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'Ufficio Protocollo Generale di arrivo della corrispondenza.

5. Le istanze di assegnazione devono essere presentate per ogni singola manifestazione e devono pervenire al Comune entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima dallo svolgimento dell'evento. Le domande che perverranno oltre il termine di sessanta giorni dall'evento saranno respinte ed archiviate.

6. Gli operatori assegnatari dei posteggi temporanei osservano l'orario stabilito per ogni singola manifestazione e, qualora non specificato, l'orario stabilito per il commercio su aree private.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del Regolamento.

#### **ART. 9 (COMMERCIO ITINERANTE)**

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno 200 metri.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 500 metri dalle sedi dei mercati (rionali, giornaliero e mensile) e delle fiere. Esso è inoltre vietato nelle seguenti strade cittadine:

- Via Mazzini;
- Via Galliano;
- Via Pesaro;
- Via Roma;
- Via Umberto I;
- Via Brindisi;
- Via Nazario Sauro;
- Via Marconi;
- Via Foggia;
- Piazzale Foggia;
- Via Potenza;
- Via Amendola,
- Via Rigillo



3. L'attività di vendita in forma itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

4. Salvo diversa disposizione del Sindaco, l'orario di vendita ha inizio alle ore 7,00 e termina alle ore 14,00.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre un cartello indicante l'ora di arrivo nel punto in cui è situato.

#### **ART. 10 (I MERCATI E LE FIERE)**

1. I mercati e le fiere completano e arricchiscono l'articolazione dell'offerta commerciale, fungono da elemento di stimolo in termini di tensione concorrenziale, con particolare riguardo al livello dei prezzi nonché contribuiscono al raggiungimento delle finalità enunciate dalla Legge Regionale.

2. E' perseguita la finalità di riqualificazione e potenziamento della rete dei mercati esistenti mediante l'integrazione funzionale dei settori merceologici.

3. I mercati e le fiere presenti sul territorio del Comune sono disciplinati dal presente Regolamento predisposto in attuazione delle direttive Regionali.

4. L'istituzione, la soppressione, il trasferimento dei mercati e delle fiere sono deliberati dal Consiglio Comunale in conformità alla Legge Regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

5. Lo spostamento del mercato temporaneamente o in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo può essere disposto per :

- motivi di pubblico interesse;
- cause di forza maggiore,
- limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitario.



Qualora si proceda allo spostamento del mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

6. La competente Autorità Comunale, adotta i provvedimenti atti a contemperare lo svolgimento dei mercati e delle fiere con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

#### **ART. 11 (MERCATI RIONALI)**

1. Sul territorio comunale sono presenti i seguenti mercati rionali:

- n. 3 posteggi piazzale sottostante il cimitero;
- n. 3 posteggi zona C 10;
- n.1 posteggio in via Pesaro;
- n. 2 posteggi in via Brindisi;
- n.2 posteggi in via Fiera;
- n. 2 posteggi in rione S. Francesco;
- n. 2 posteggi in S.S. 167 C.da Gaudò;
- n. 2 posteggi in Piazza Capitano D'Angelo (incrocio via Galliano)

2. Nelle tavole allegate sono riportate per ogni strada i posteggi, la superficie degli stessi, eventuali prescrizioni in ordine ai settori merceologici o tipologie merceologiche assentite e i posteggi riservati ai produttori agricoli evidenziati con la sigla "PA".

3. I mercati rionali di cui al comma 1 svolgono l'attività seguendo gli stessi orari del commercio a posto fisso. Il mercato rionale del piazzale sottostante il cimitero dovrà tenersi, fermo restando gli orari di cui al comma 1, soltanto nei giorni martedì, giovedì, sabato.



4. I posteggi per i mercati rionali sono assegnati dal comune sulla base di un bando pubblico al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.

Il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi.

Alla domanda di partecipazione, presentata, a pena di esclusione, sull'apposito modello predisposto dall'ufficio, inoltrata nei trenta giorni, ogni interessato deve precisare:

1. Propri dati anagrafici: cognome, nome luogo e data di nascita, residenza;
2. Società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
3. Codice fiscale/partita iva;
4. Possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
5. Non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in una area di proprietà comunale;
6. Denominazione e le caratteristiche, dimensionale e strutturali (superficie di vendita, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione
7. Il settore o i settori merceologici;

La graduatoria, redatta in conformità al successivo comma 6, è approvata dal Responsabile competente e pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni interi e consecutivi.

L'assegnazione dei posteggi verrà effettuata mediante concessione di preferenza in ordine di graduatoria.

5. Per tutto il periodo di validità della graduatoria, stabilito in anni 3 (tre), qualora si verifichi la disponibilità di posteggi per i mercati rionali, l'assegnazione relativa è operata per scorrimento della stessa.

6. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati nell'ordine i seguenti criteri:

- a. maggior numero di presenze nelle aree mercatali
- b. maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, rilevabile alla C.C.I.A.A.;
- c. Minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in comuni di altre Regioni;



a parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda. Per tutte le domande fa fede il timbro della data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.

7. L'ufficio del commercio entro novanta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 7 del presente articolo. Verso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune di Rionero entro quindici giorni dalla presentazione della graduatoria stessa. Il Comune deve decidere sull'istanza di revisione entro i trenta giorni dalla presentazione della medesima. Il parere deve essere pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune e vi rimane esposto per la durata massima di quindici giorni consecutivi e comunque comprensivi di due domeniche l'una susseguente all'altra.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate mediante applicazione della graduatoria di cui al comma 7 del presente articolo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

9. Sono inoltre previsti due posteggi, nella zona antistante il cimitero, per la vendita di lumini, cerini, fiori e quant'altro necessario per le devozioni ai defunti. Nelle tavole allegate sono indicate anche tali posteggi. L'assegnazione avverrà tramite la procedura del bando concorso, a cui saranno ammessi a partecipare tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione secondo le modalità ed i criteri di cui ai precedenti commi.

Per la formulazione della graduatoria saranno osservati i criteri di cui al precedente comma 6.

#### **ART. 12 (PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI)**

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, fruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'Ufficio del Commercio del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione. Ogni interessato può presentare domanda al Comune volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione dell'area relativa, entro il



termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. la domanda deve contenere le indicazioni precisate all' art. 11 del presente regolamento

**ART. 13 (CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E CANONE PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)**

1. La concessione del posteggio nei mercati ha validità decennale ed è tacitamente rinnovabile.
2. Ai fini della determinazione e del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico sono applicate le disposizioni previste dal vigente Regolamento T.O.S.A.P., nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Comunale, sulla base delle effettive presenze rilevate dagli operatori di Polizia Municipale.
3. Gli operatori concessionari di posteggio, in possesso di autorizzazione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 28 del Decreto, corrispondono al Comune il canone di concessione del posteggio, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale, semestralmente in forma anticipata, a partire da gennaio, senza possibilità di restituzione in caso di assenza.
4. Gli operatori ai quali è concesso temporaneamente o giornalmente l'occupazione dei posteggi sono tenuti a corrispondere la tassa di occupazione del suolo pubblico al Comune ed il canone di concessione del posteggio, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale.

**ART. 14 (PRODUTTORI AGRICOLI)**

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963 è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 19 delle legge n. 241/1990, come riformulato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993 e dalla L. 14.05.2005 n. 80 e succ. mod. e int..
2. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con certificazione, ai sensi dell'art. 2 delle legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 13/1998.



3. La concessione dei posteggi nei mercati giornalieri ai produttori agricoli ha durata massima decennale e può essere rinnovata.

4. La concessione dei posteggi è effettuata in base al seguente ordine di priorità:

- a) maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
- b) maggiore anzianità di autorizzazione, riferita alla autorizzazione di cui alla legge n.59/63 modificato dal Dlgs n.228 del 18 maggio 2001;
- c) minor numero di posteggi in concessione.

5. In ogni mercato giornaliero uno dei posteggi riservati ai produttori agricoli potrà prioritariamente essere assegnato per la vendita dei prodotti di tipo biologico. Tali prodotti dovranno essere muniti di etichette certificanti il ciclo produttivo adottato, le tecniche di produzione, l'area di provenienza e l'indicazione dell'analisi chimico-fisica effettuata da preposto laboratorio.

6. E' motivo di revoca dell'autorizzazione di cui alla legge n.59/63 modificato dal Dlgs n.228 del 18 maggio 2001 e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti non dell'impresa agricola.

7. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

#### **ART. 15 (REVOCA E SOSPENSIONE DELL' AUTORIZZAZIONE)**

1. L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi o qualora il



posteggio venga utilizzato per un numero di giornate inferiore ai due terzi di quelle consentite nell' anno solare, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto;

d) nel caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi

2. il provvedimento di revoca opportunamente motivato è adottato dal dirigente del settore del Commercio che provvede anche alla comunicazione all'interessato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento .

3. l'autorizzazione è sospesa per un periodo di tempo non superiore a venti giorni:

- a) nel caso di violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) nel caso di estensione abusiva, per oltre un terzo, della superficie autorizzata,
- c) nel caso di danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio pubblico;
- d) nel caso di mancato versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico

4. il provvedimento di sospensione opportunamente motivato è adottato dal dirigente del settore del Commercio che provvede anche alla comunicazione all'interessato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento .

#### **ART.16 (AREE PRIVATE POSTE IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE)**

1. Qualora uno o più soggetti, anche in forma associata, o consorzi e cooperative di operatori, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno titolo, nel rispetto della normativa vigente, che sia assegnato un posteggio, a ciascuno di essi, sull'area messa a disposizione.



#### **ART. 17 (GESTIONE DEI SERVIZI)**

- 1.** I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, stante la possibilità di affidare la gestione a consorzi cooperative di operatori che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei titolari di posteggio nel mercato e nella fiera.
  
- 2.** La gestione dei mercati e delle fiere può essere affidata anche a soggetti esterni, dando priorità comunque ai consorzi e alle cooperative degli operatori titolari di posteggio.



## **TITOLO II- REGOLAMENTO DEI MERCATI**

### **ART. 18 (LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE, ARTICOLAZIONE DEI MERCATI)**

1. Nel territorio del Comune i mercati si svolgono nelle seguenti località:

*a) mercato giornaliero:*

1. ingresso Villa Catena da Piazza XX Settembre

*b) mercato mensile:*

2. mercato di Via Puccini - Via delle Libertà tenuto il 3° venerdì del mese

2. Nel caso in cui il giorno del mercato mensile di cui al precedente comma lettera b), ricade nella stessa giornata di svolgimento delle fiere, esso sarà anticipato al venerdì precedente.

3. Nel caso in cui il giorno del mercato mensile di cui al precedente comma lettera b), ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso sarà anticipato al giorno precedente e se quest'ultimo è anche festivo, il mercato sarà posticipato al giorno feriale successivo.

4. Le allegate tavole e planimetrie riportano, per ogni mercato, tutti i posteggi, le eventuali prescrizioni in ordine ai settori merceologici o tipologie merceologiche assentite e di posteggi destinati ai produttori agricoli.

### **ART. 19 (ORARI DEI MERCATI)**

1. Salvo diversa disposizione del Sindaco, l'orario di vendita ha inizio alle ore 7,00 e terminerà alle ore 14,00.

2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato, qualora l'attività avvenga su strade pubbliche, l'uso non mercatale delle stesse.



3. Non è permesso sgomberare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

4. In caso di abbandono anzitempo, il posteggio non potrà essere rioccupato dal titolare nel corso della medesima giornata.

5. In caso di inadempienza all'obbligo di riconsegna dell'area di posteggio nelle stesse condizioni in cui era stata data dall'Amministrazione Comunale, si provvederà in danno dell'operatore.

#### **ART. 20 (ALLESTIMENTO DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA)**

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere oltre mt.0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm.25.

3. Le merci del settore alimentare dovranno essere esitate in negozi mobili o banchi temporanei conformi ai requisiti igienico-sanitari prescritti dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del di 02 marzo 2000.

4. Le merci del settore non alimentare debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almenomt.2 dal suolo.

5. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

6. Non è permesso, nei mercati tenuti su strade pubbliche, occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

7. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, Vigili del Fuoco, ecc.) e della vigilanza (P.M., Carabinieri, Polizia, etc.).



#### **ART. 21 (CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI)**

1. Dalle ore 6,00 alle ore 15,00 è vietata la circolazione dei veicoli nelle strade destinate al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E' vietata inoltre la sosta nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e/o di altro materiale in uso agli operatori del 'settore possono sostare sulle aree di mercato, se trattasi di strade pubbliche, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

#### **ART. 22 (MODALITA' DI VENDITA)**

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli, poi, negli appositi contenitori.
2. L'operatore non può dare in uso il suo posteggio ad altri a nessun titolo neppure parzialmente o temporaneamente né può lasciarlo incustodito.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. Nell'area dei mercati è fatto assoluto divieto di annunciare con grida e clamori il prezzo di vendita e la qualità delle merci poste in vendita e di usare apparecchi per l'amplificazione e diffusione delle voci e dei suoni nonché l'utilizzo di apparecchiature di qualsiasi tipo che possano disturbare il normale svolgimento delle attività e gli stessi utenti del mercato; ai venditori di dischi e musicassette, di apparecchi radio e autoradio è consentita l'accensione e l'uso degli stessi, tenendo un volume entro i limiti della moderazione tali da non creare disturbo alle attività limitrofe.
5. E' inoltre vietato:
  - vendere con il sistema della riffa o con qualsiasi forma di lotteria;
  - arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;



- piantare chiodi, legare funi, corde od altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi ed alle facciate dei caseggiati vicini;
- danneggiare la pavimentazione di marciapiedi o delle sedi viarie o elementi di arredo urbano in qualsiasi modo;
- turbare il tranquillo svolgimento dell'attività di contrattazione in genere;
- tenere presso il posteggio cani da guardia.

#### **ART. 23 (VALIDITA' DELLE PRESENZE DEI TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO/DELEGA)**

1. E' necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, e in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di potere di rappresentanza per la validità della partecipazione al sorteggio al fine di ottenere l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti per fiere e mercati. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per iscritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Il partecipante al sorteggio deve essere in possesso del titolo autorizzatorio originale che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge.

3. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Dlgs 114/98, su delega scritta del titolare. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

#### **ART. 24 (TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO)**

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogniqualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.



3. Copia della Planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando dei Vigili Urbani

**ART. 25 (REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)**

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.

2. Gli abituali frequentatori saranno riportati se presenti all'ora di inizio delle vendite, anche se in quel giorno non avranno occupato alcun posteggio.

**ART. 26 (MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI)**

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora di inizio delle vendite, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione del canone pagato.

2. In caso di mancata utilizzazione da parte del titolare, i posteggi non occupati possono essere assegnati giornalmente, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) i titolari di autorizzazione di tipo B che vantino il più alto numero di presenze, risultanti dal registro di mercato di cui trattasi ai sensi del precedente articolo 25;
- b) i titolari di autorizzazione di tipo A rilasciata dai Comuni della Regione Basilicata che vantino il più alto numero di presenze, risultanti dal registro di mercato di cui trattasi ai sensi del precedente articolo 25.

A parità di presenze si deve tenere conto della maggiore anzianità d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta da registro delle imprese.

3. I posteggi suindicati non possono essere assegnati qualora si tratti di box o chiosco o in esso si trovino strutture e/o attrezzature fisse di proprietà del titolare.



#### **ART. 27 (ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI A SEGUITO DI TRASFERIMENTI)**

1. I soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono richiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia autorizzata, solo dopo che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione.

2. In caso di domanda unica, la stessa sarà accettata dal Dirigente del Settore Commercio previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici e con presa d'atto della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero nello stesso settore merceologico;
- maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale nello stesso settore merceologico;
- maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso
- maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
- maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio del quale si chiede il trasferimento;
- maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante che risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte.

3. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Settore e pubblicata all' Albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

#### **ART. 28 (RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI DI MERCATI)**



1. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

**ART. 29 (RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A')**

1.L' autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali e aree non mercatali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale è rilasciato dal Responsabile dell'area commerciale sulla base di una apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione di posteggi liberi e disponibili nei mercati comunali a dettaglio che si svolgono su area pubblica.

La graduatoria è approvata dal Responsabile Competente. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- dati anagrafici del richiedente:  
Persona fisica:cognome, nome luogo e data di nascita, residenza.  
Società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- Codice fiscale/partita iva;
- Possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
- Non possedere più di una autorizzazione relativa concessione di posteggi nello stesso mercato nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area;
- Denominazione dell'area in cui è ubicato il mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione
- Il settore o i settori merceologici.

2. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze maturate nel mercato dove è ubicato il posteggio per cui si concorre all'assegnazione in concessione ;
- maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese;



- minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in Comuni di altre Regioni.  
A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.  
Per tutte le domande fa fede il timbro della data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.

3. Le domande possono essere fatte pervenire alternativamente mediante esclusivo utilizzo:

- del servizio postale, ed in tal caso con l'utilizzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo Generale di arrivo della corrispondenza del Comune;

4. L'ufficio del commercio entro novanta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo. Verso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al comune di Rionero entro quindici giorni dalla presentazione della graduatoria stessa. Il comune deve decidere sull'istanza di revisione entro i trenta giorni dalla presentazione della medesima. Il parere deve essere pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune e vi rimane esposto per la durata massima di quindici giorni consecutivi e comunque comprensivi di due domeniche l'una susseguente all'altra.

5. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate mediante applicazione della graduatoria di cui al comma 2 del presente articolo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa. .

#### **ART. 30 (DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO/E DA TITOLO AUTORIZZATORIO)**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio nei seguenti casi

- per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- se il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Nel caso di attività stagionale, il numero di giorni di mancato utilizzo del posteggio è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.



3. La decadenza accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati , opera immediatamente ed è comunicata all'interessato dal Dirigente del settore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Nei casi di decadenza della concessione del posteggio viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4 , lettera b)del decreto legislativo.
5. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, in revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del comune, libero da attrezzature del concessionario. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere consegnato a l Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione. La tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### **ART. 31 (SCAMBIO CONSENSUALE DI POSTEGGIO)**

1. E' possibile lo scambio consensuale di posteggio nell'ambito della medesima area mercatale e dello stesso settore merceologico, solo dopo aver ottenuto il preventivo consenso scritto da parte del comune.
2. Per lo scambio del posteggio reciproco è necessario che ogni interessato inoltri richiesta al comune specificando nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia in caso di accoglimento alla concessione assentita .
3. La richiesta deve essere sottoscritta, in segno di accettazione dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni è di competenza del dirigente del settore commercio, con esso si provvede all'aggiornamento dei titoli concessori e all'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata della concessione



rimane invariata. Nel consentire lo scambio dei posteggi, deve essere rispettata l'eventuale suddivisione in settori merceologici.

#### **ART.32 (CONCESSIONE DEL POSTEGGIO/ UTILIZZO DEL POSTEGGIO)**

1. Almeno sei mesi prima della scadenza della concessione ne deve essere richiesto il rinnovo per dieci anni, certificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere fatto avviso agli interessati almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, precisando nella comunicazione i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio in uno stesso mercato.

4. L'operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti elencati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, con le condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.

#### **ART.33 (REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE)**

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di ,pubblico interesse e/o pubblica utilità. In tale caso l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio simile nel territorio comunale.

2. I motivi della revoca sono preventivamente comunicati all'interessato, ai sensi dell'art. 241/1990, evidenziando l'eventuale presenza di posteggi liberi nello stesso o in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare convenientemente le proprie scelte operative.



3. In caso di revoca e fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie superiore e deve essere localizzato in conformità delle scelte dell'operatore. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio l'operatore può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano le condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, disposta dal dirigente del settore commercio, comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di versamento, deve essere debitamente motivata con gli elementi di fatto e di diritto che la reggono.

#### **ART. 34 (SUBINGRESSO)**

1. Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta la voltura dell'atto di concessione del posteggio al subentrante.

#### **ART.35 (PRODUTTORI AGRICOLI)**

1. la percentuale massima che può essere riservata ai produttori agricoli è del trenta per cento del totale dei posteggi previsti dal mercato.

2. Se le domande superano il numero dei posteggi liberi si procede all'assegnazione dei posti con le modalità indicate all'art. 29 del presente regolamento.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della autorizzazione di cui all'art. 29 del presente regolamento, l'interessato deve attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

4. Se non vengono temporaneamente utilizzati i posteggi concessi ai produttori agricoli, questi devono essere assegnati per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di



produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio.

**5.** La vendita di prodotti alimentari deve comunque svolgersi nel rispetto della normativa sanitaria.

**6.** I produttori agricoli che si assentano dal mercato per insufficiente produzione dovuta a cause stagionali o climatiche non perdono la priorità nella concessione del posteggio.



### ***TITOLO III- REGOLAMENTO DELLE FIERE***

#### **ART.36 (LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE, ARTICOLAZIONE DELLE FIERE)**

1. Nel territorio del Comune si svolgono le seguenti fiere:

- 1) "Fiera di Aprile", tenuta il giorno 25 del mese di aprile;
- 2) "Fiera di Agosto", tenuta il giorno 20 del mese di agosto;
- 3) "Fiera di Novembre", tenuta il giorno 11 del mese di novembre;
- 4) "Fiera di Dicembre" tenuta il giorno 08 del mese di dicembre.

2. Le fiere di cui al precedente comma si svolgono presso via della Libertà-via Puccini

3. Per le fiere di cui al comma 1 l'allegata tavola riporta la localizzazione per strade, il numero dei posteggi e le prescrizioni in ordine ai settori merceologici o tipologie merceologiche assentite.

#### **ART. 37 (ORARI DELLE FIERE)**

1. Salvo diversa disposizione del Sindaco, la "Fiera di Aprile", "Fiera di Agosto", la "Fiera di Novembre" e la "Fiera di Dicembre" osservano l'orario di vendita dalle ore 7,00 alle ore 14,00.

2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato, qualora l'attività avvenga su strade pubbliche, l'uso non mercatale delle stesse.

3. Non è permesso sgomberare il posteggio nella fiera prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

#### **ART.38 (ALLESTIMENTO DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA)**

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato.



2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt.0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm.25.
3. Le merci del settore alimentare dovranno essere esitate in negozi mobili o banchi temporanei conformi ai requisiti igienico-sanitari prescritti dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del di 02 marzo 2000.
4. Le merci del settore non alimentare debbono essere esposte all'altezza minima dal suolo, di cm.50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt.2 dal suolo.
5. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.
6. Non è permesso, nelle fiere tenute su strade pubbliche, occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
7. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, Vigili del Fuoco, ecc.) e della vigilanza (p.M., Carabinieri, Polizia, etc.).

#### **ART. 39 (CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI)**

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla fiera, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e/o di altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree della fiera, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.



#### **ART.40 (MODALITÀ' DI VENDITA)**

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli, poi, negli appositi contenitori.

2. L'operatore non può dare in uso il suo posteggio ad altri a nessun titolo neppure parzialmente o temporaneamente né può lasciarlo incustodito.

3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

4. Nell'area dei mercati è fatto assoluto divieto di annunciare con grida e clamori il prezzo di vendita e la qualità delle merci poste in vendita e di usare apparecchi per l'amplificazione e diffusione delle voci e dei suoni nonché l'utilizzo di apparecchiature di qualsiasi tipo che possano disturbare il normale svolgimento delle attività e gli stessi utenti del mercato; ai venditori di dischi e musicassette, di apparecchi radio e autoradio è consentita l'accensione e l'uso degli stessi, tenendo un volume entro i limiti della moderazione tali da non creare disturbo alle attività limitrofe.

5. E' inoltre vietato:

- Vendere con il sistema della riffa o con qualsiasi forma di lotteria;
- arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
- piantare chiodi, legare funi, corde od altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi ed alle facciate dei caseggiati vicini;
- danneggiare la pavimentazione di marciapiedi o delle sedi viarie o elementi di arredo urbano in qualsiasi modo;
- turbare il tranquillo svolgimento dell'attività di contrattazione in genere;
- tenere presso il posteggio cani da guardia.

#### **ART. 41 (REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)**



1. Acura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro della fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio.

2. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, solo se in quel giorno occupato un posteggio.

#### **ART.42 (MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI)**

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora di inizio delle vendite, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione del canone pagato.

2. In caso di mancata utilizzazione da parte del titolare, i posteggi non occupati possono essere assegnati giornalmente, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) ai titolari di autorizzazione di tipo B che vantino il più alto numero di presenze, risultanti dal registro di mercato di cui trattasi ai sensi del precedente articolo 25;
- b) ai titolari di autorizzazione di tipo A rilasciata dai Comuni della Regione Basilicata che vantino il più alto numero di presenze, risultanti dal registro di mercato di cui trattasi ai sensi del precedente articolo 25.

#### **ART. 43 (PARTECIPAZIONE ALLE FIERE)**

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale, relativamente alle nuove autorizzazioni, deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, nel lasso di tempo che va dal 1 al 31 gennaio di ogni anno precisando:

- dati anagrafici del richiedente:
  - Persona fisica: cognome, nome luogo e data di nascita, residenza.
  - Società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.
- Codice fiscale/partita iva;



- Estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i ;
- Numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- Presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
- Data di iscrizione al registro delle imprese

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, fa fede la data di invio appostavi all'atto della spedizione dall'Ufficio postale . Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostavi dall'ufficio protocollo del comune di Rionero.

3. la concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata triennale ed è valida per le quattro fiere che si svolgono nel territorio comunale.

4. le domande sono assegnate per l'istruttoria all'area commercio. per quelle irregolari od incomplete il comune deve formulare richiesta di regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in comune.

5. la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile dell'area commerciale, sarà affissa all'albo pretorio del comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato entro lo stesso termine il numero della graduatoria, con la notizia dell'ammissione alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, congiuntamente alle modalità di spedizione: orari, modalità di pagamento del plateatico ed il relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orari di esercizio per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

6. ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti principi di priorità:



- Maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
  - Anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
  - Ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo del comune
- Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni, di cui eventualmente sia titolare. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

#### **ART. 44 (ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI)**

1. il periodo temporale che va dal giorno di affissione della graduatoria al giorno precedente quello della fiera viene utilizzato quale periodo entro il quale gli operatori vengono convocati secondo l'ordine di graduatoria per la scelta e la assegnazione del posteggio tra quelli disponibili.

2. i posteggi che non risultano utilizzati dai rispettivi assegnatari scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati sul posto da personale di polizia municipale nel rispetto dell'ordine della graduatoria. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'art.42



## ***TITOLO IV- RINVII NORMATIVI***

### **ART. 45 (SANZIONI)**

1. chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 114/98 salvo che leggi e/o norme particolari non prevedano diverse sanzioni .

### **ART. 46 (NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA)**

1. per quanto attiene il profilo igienico sanitario applicabile in questo regolamento si reputano integralmente richiamate, in quanto compatibili ed applicabili, le disposizioni derivanti, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, anche quelli di derivazione internazionale e/o dell'U.E.

2. le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche atte a garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche così come istituito dalla vigente normativa .

3. ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti. Altresì lo stesso operatore deve assicurare, per quanto di competenza, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito insieme ad altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

4. sia nei posteggi isolati sia laddove i posteggi sono riuniti in un mercato il commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari richiede il rispetto delle normative igienico sanitarie vigenti ed il rispetto dei parametri previsti.